

Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2017, n. 21-5407

**D.lgs. 165/2001, art. 5, comma 2 e L.R. 23/2008. Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Linee di indirizzo agli uffici e revoca DDGR n. 24-15487 del 4.6.92, n. 18-22323 del 25.1.93, n. 156-7387 del 25.3.96, n. 200-11360 del 2.8.96, n. 111-12340 del 23.9.96, n. 75-20911 del 14.7.97 e n. 11-25493 del 21.9.98.**

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Premesso che:

- il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato introdotto, per la prima volta nell'Ente Regione Piemonte, con la legge regionale n. 13 del 5 marzo 1992;
- con accordo siglato con le Organizzazioni sindacali aziendali in data 30 aprile 1992, recepito con la d.g.r. n. 24-15487 del 4 giugno 1992, in attuazione della legge regionale n. 13 sopracitata, l'articolazione dell'orario di lavoro a tempo parziale è stata definita nella misura del 50% dell'orario di lavoro (18 ore settimanali);
- tale accordo è stato successivamente integrato con accordo integrativo sull'articolazione orario di lavoro a tempo parziale del 24 dicembre 1992 recepito con d.g.r. n. 18-22323 del 25 gennaio 1993;
- il CCNL del 6.7.1995 del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il periodo 1994/1997 ha disciplinato, all'art. 15, il rapporto di lavoro a tempo parziale, regolamentando in modo dettagliato tale istituto;
- con d.g.r. n. 156-7387 del 25 marzo 1996 (rettificata con d.g.r. n. 200 del 2 agosto 1996 e con d.g.r. n. 111-12340 del 23 settembre 1996), in attuazione del sopra citato art. 15 è stata ridefinita l'articolazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e sono state introdotte nuove tipologie di part time in misura del 33,3% dell'orario (12 ore settimanali) e 66,67% dell'orario di lavoro (24 ore settimanali);
- con d.g.r. n. 75-20911 del 14 luglio 1997 è stata definita l'articolazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale docente dei Centri di Formazione Professionale;
- con l'accordo decentrato del 15 settembre 1998, recepito con d.g.r. n. 11-25493 del 21 settembre 1998, è stata effettuata una revisione dell'orario di lavoro e di servizio e sono state introdotte ulteriori tipologie di tempo parziale in percentuale dell'83,3% dell'orario (30 ore settimanali);
- in data 14 settembre 2000 è entrato in vigore il CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali successivo a quello dell'1.4.1999 che, agli artt. 4, 5 e 6 ha ridisciplinato il rapporto a tempo parziale mutuando, ed in taluni casi variando, le precedenti norme di legge e di contratto emanate in materia a livello nazionale ed in ambito regionale; la disciplina di tale forma di prestazione lavorativa, pertanto, è stata ridefinita unitariamente in modo dettagliato;
- il comma 1 dell'art. 51 del medesimo CCNL ha previsto la disapplicazione, a far data dal 14.9.2000, delle norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro; il comma 2 della stessa norma contrattuale, inoltre, ha disapplicato le norme dei CCNL e quelle emanate dai singoli enti del comparto in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con quanto dettato dallo stesso CCNL;
- la legge regionale n. 13 del 1992 è stata abrogata dalla l.r. n. 13/2005 "Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione";
- il contratto decentrato sottoscritto dalla delegazione trattante delle categorie della Regione Piemonte in data 16 marzo 2009 ha previsto l'introduzione di ulteriori tipologie di orario di

lavoro a tempo parziale, e ha previsto la sperimentazione di una tipologia di part time “scolastico” (75% dell’orario di lavoro).

Dato atto che, in applicazione della legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, in attuazione della legge n. 56 del 7 aprile 2014, la quale ha previsto il trasferimento alla Regione di alcune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, sono state riallocate le relative unità di personale presso la Regione Piemonte a decorrere dall’1.1.2016 e che, pertanto, è necessario armonizzare il sistema di orari a tempo parziale vigenti presso l’Ente Regione anche con gli orari di lavoro di tale personale.

Dato atto, inoltre, che il complesso normativo sopra delineato definisce un concetto di orario della pubblica amministrazione quale importante fattore di organizzazione, che necessita sempre più di strumenti di flessibilità (sistema di orari – tempo parziale), funzionali sia alle esigenze organizzative dell’Amministrazione sia a quelle di conciliazione dei dipendenti regionali.

Preso atto che, attualmente, sono vigenti presso l’Ente le seguenti percentuali di orario di lavoro a tempo parziale:

- 33,33% dell’orario a tempo pieno (12 ore settimanali);
- 50,00% dell’orario a tempo pieno (18 ore settimanali);
- 66,67% dell’orario a tempo pieno (24 ore settimanali);
- 75,00% dell’orario a tempo pieno (27 ore settimanali);
- 83,33% dell’orario a tempo pieno (30 ore settimanali).

Dato atto che, dall’esame dei profili orari utilizzati presso le Province e la Città Metropolitana è emerso che alcuni fanno riferimento a percentuali non comprese tra quelle sopra indicate; in particolare, si ritiene di poter introdurre due nuove percentuali relative al 55,55% dell’orario a tempo pieno (20 ore settimanali) e all’88,89% dell’orario a tempo pieno (32 ore settimanali).

Ritenuto che, nell’ambito delle sopra indicate percentuali di orario è necessario definirne le relative articolazioni stabilendo le stesse in un numero massimo di 22 tipologie, da articolare in modalità orizzontale, verticale e stagionale, calcolate anche sulla base delle previsioni di fabbisogno emerse dall’acquisizione di professionalità provinciali.

Ritenuto opportuno che la complessa disciplina sia regolata da un unico atto della Giunta regionale, rinviando ad un provvedimento dirigenziale la definizione delle articolazioni orarie, in quanto materia che rientra nei poteri del datore di lavoro, dell’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i..

Ritenuto, inoltre, di revocare le delibere della Giunta regionale che si sono succedute nel tempo; conseguentemente la disciplina della materia a livello regionale si riferisce al presente atto ed al successivo provvedimento attuativo.

Dato atto del confronto avvenuto con la R.S.U. e le Organizzazioni sindacali aziendali, conclusosi positivamente in data 20 aprile 2017;

visto l’art. 16, comma 2 lett. a) e l’art. 17 della L.R. 23/2008;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto quanto sopra premesso e considerato, la Giunta regionale, con voti unanimi, resi nelle forme di legge

*delibera*

1) di approvare le percentuali di orario di lavoro a tempo parziale di seguito definite:

- 33,33% dell'orario a tempo pieno (12 ore settimanali)
- 50,00% dell'orario a tempo pieno (18 ore settimanali)
- 55,55% dell'orario a tempo pieno (20 ore settimanali)
- 66,67% dell'orario a tempo pieno (24 ore settimanali)
- 75,00% dell'orario a tempo pieno (27 ore settimanali)
- 83,33% dell'orario a tempo pieno (30 ore settimanali)
- 88,89% dell'orario a tempo pieno (32 ore settimanali)

2) di dare mandato alla Direzione Segretariato generale, di adottare un provvedimento specifico, previa intesa con le Organizzazioni sindacali rappresentative aziendali, che stabilisca in modo puntuale le articolazioni, da declinare nell'ambito delle percentuali di orario di lavoro approvate al punto 1), in un numero massimo di 22 tipologie;

3) di revocare le precedenti deliberazioni della Giunta regionale sotto elencate e, comunque, tutte le altre disposizioni in materia di tempo parziale, con decorrenza dalla data di approvazione del provvedimento di cui al punto 2).

- n. 24-15487 del 4 giugno 1992;
- n. 18-22323 del 25 gennaio 1993;
- n. 156-7387 del 25 marzo 1996;
- n. 200-11360 del 2 agosto 1996
- n. 111-12340 del 23 settembre 1996
- n. 75-20911 del 14 luglio 1997
- n. 11-25493 del 21 settembre 1998.

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)